

**DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL PRESIDENTE DEI CONSORZI DI BONIFICA**

Relazione illustrativa

Il presente regolamento recepisce e dà attuazione ai contenuti dell'articolo 11 comma 5 della l.r. 79/2012, disciplinando lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica.

Nel rispetto della legge regionale e delle norme statutarie dei consorzi il presente regolamento ha, infatti, la funzione di stabilire gli indirizzi per l'esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle operazioni elettorali, finalizzate all'elezione dei componenti dell'Assemblea consortile, dettando modalità e tempistiche operative.

Il regolamento è distinto in sezioni: nella prima vengono stabilite le modalità elettorali, nella seconda, sono riportate le tempistiche relative alla durata in carica degli organi, l'eventuale loro decadenza, dimissioni e cessazione delle funzioni.

Le operazioni elettorali possono avere una durata non superiore a sette giorni consecutivi e le votazioni sono valide, quale che sia il numero degli aventi diritto che ha preso parte al voto.

Hanno diritto al voto tutti i consorziati proprietari di immobili (terreni e fabbricati) situati nell'ambito comprensoriale e individuati nel catasto consortile, che abbiano compiuto 18 anni di età e che siano stati iscritti nei ruoli di contribuenza.

Il regolamento è suddiviso in 38 articoli in cui sono dettagliati i vari aspetti connessi alle operazioni elettorali.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità del regolamento, delineandone alcuni indirizzi: i sistemi da utilizzare per promuovere la partecipazione al voto e la gestione associata delle operazioni necessarie.

Gli articoli 2 e 3 elencano le caratteristiche del corpo elettorale e le principali modalità per l'espressione del diritto di voto.

L'articolo 4 tratta della scadenza entro la quale il Presidente del Consorzio, tramite proprio decreto, provvede a formalizzare l'indizione delle elezioni, la durata delle medesime e la data entro la quale devono avvenire in caso di cessazione anticipata dell'assemblea.

Gli articoli 5 e 6 sono relativi alla costituzione dell'Ufficio elettorale temporaneo e delle sezioni elettorali, delle loro funzioni e attività.

L'articolo 7 descrive i criteri con cui viene determinato il carico contributivo dei consorziati ai fini dell'individuazione della sezione di appartenenza. Vengono, altresì, stabilite le modalità di voto in caso di comproprietà e quando il voto è esercitato dai legali rappresentanti.

Gli articoli da 8 a 10 trattano dell'elenco provvisorio e definitivo degli aventi diritto al voto, delle scadenze per la loro formazione e dei contenuti minimi necessari.

A tal proposito si sottolinea che il decreto del Presidente del Consorzio di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, e lo stesso elenco, dovranno essere pubblicati,

oltre che nell'albo consortile online, anche nell'albo pretorio online dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica e sul sito della Regione Toscana per un periodo di trenta giorni consecutivi. Durante lo stesso periodo l'elenco (su supporto informatico) dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati presso gli uffici del consorzio e dei comuni anzidetti.

L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto è approvato dal Presidente del Consorzio, una volta effettuate tutte le attività dettagliate nell'articolo 10. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 11 definisce la formazione delle liste elettorali, le scadenze entro cui devono essere presentate e la loro composizione.

L'articolo 12 dettaglia le modalità per la presentazione delle liste di candidati da parte degli iscritti nella lista degli aventi diritto, i quali devono essere suddivisi per ciascuna sezione di appartenenza e scelti tra i consorziati della stessa sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.

Nello specifico vengono definiti il numero dei candidati e le loro caratteristiche, tempi e modi per la consegna e accettazione delle candidature e le modalità con cui vengono assegnati i seggi.

Gli articoli 13 e 14 dettagliano le verifiche, di competenza dell'ufficio elettorale temporaneo, necessarie a stabilire l'ammissibilità delle liste e gli eventuali ricorsi avversi, con tempistiche e modalità.

L'articolo 15 riguarda le Schede per la votazione che, distinte per ciascuna sezione devono riportare le liste numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione e che sono approvate dal Presidente del Consorzio.

L'articolo 16 stabilisce i requisiti necessari affinché sia riconosciuta la legittimità ad esercitare il diritto di voto, sia nel caso in cui voti il diretto interessato che nel caso dei rappresentanti; vengono, inoltre, specificate le modalità per l'espressione delle preferenze.

L'articolo 17 prescrive l'obbligo per il Consorzio di attivare tutte le modalità ritenute più idonee al fine di rendere partecipi i consorziati alle operazioni elettorali.

Gli articoli 18 e 19. Per quanto riguarda tutto quanto disposto ai presenti articoli il regolamento riprende quanto già stabilito dagli articoli 10 e 11, comma 2 della legge regionale 79/2012, in merito all'assegnazione dei seggi ed ai criteri che stabiliscono la validità del voto.

Gli articoli 20, 21 e 22 sono relativi alla preparazione e insediamento dei seggi elettorali, alla loro localizzazione, nonché alle modalità delle operazioni di voto, compreso il ruolo del Presidente, finalizzato a garantire omogeneità di accesso al voto su tutto il territorio comprensoriale.

Gli articoli 23 e 24 trattano l'argomento inerente il corpo elettorale, ovvero l'iter per il riconoscimento degli elettori al momento del voto e le agevolazioni concesse in caso portatori di handicap.

L'articolo 25 è inerente alle operazioni necessarie per procedere alla votazione, il ruolo del Presidente del seggio ed i passaggi con cui il votante esprime il proprio voto. Vengono, altresì, descritte le casistiche relative dell'eventuale annullamento del voto.

Gli articoli 26 e 27 trattano le operazioni di scrutinio, dal momento in cui il Presidente dichiara chiusa la votazione fino al completamento dello spoglio delle schede.

Gli ultimi articoli della prima sezione, dal 28 al 32, prendono in esame le operazioni necessarie per pervenire alla proclamazione degli organi eletti, compresa la valutazione delle schede corrette, i voti contestati e gli eventuali reclami. Viene infine dettata la tempistica per la proclamazione dei risultati e l'invio della relativa comunicazione agli interessati. L'art. 31, nello specifico, definisce in dettaglio l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, previsto dalla lr 79/2012.

La seconda sezione del regolamento, negli articoli che **vanno dal 33 al 38**, tratta la durata e cessazione dalle cariche dei membri dell'Assemblea consortile, descrive le casistiche in cui si verifica la loro decadenza e prescrive le azioni conseguenti. Viene, inoltre, precisata la definizione esatta della data di decorrenza dei cinque anni in cui gli organi rimangono in carica e le modalità per le eventuali contestazioni circa le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'articolo 39, infine, dispone che in fase di prima applicazione del regolamento, i membri eletti ai sensi della lr 79/2012 non cessino dalle loro funzioni al 31 dicembre del quinto anno, se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.